



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

Regolamento Tassa sui Rifiuti a misura

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 17 del 23/03/2020**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	pag. 4
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
	Sezione I – Presupposto e soggetti passivi	
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto</i>	pag. 5
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	pag. 5
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti passivi</i>	pag. 5
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	pag. 6
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	pag. 6
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	pag. 7
<i>Art. 8</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	pag. 8
	Sezione II – Tariffe e costi del servizio	
<i>Art. 9</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	pag. 10
<i>Art. 10</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	pag. 11
<i>Art. 11</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	pag. 11
<i>Art. 12</i>	<i>Piano finanziario</i>	pag. 11
<i>Art. 13</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	pag. 11
<i>Art. 14</i>	<i>Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche</i>	pag. 12
<i>Art. 15</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	pag. 12
<i>Art. 16</i>	<i>Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei relativi coefficienti per la determinazione delle tariffe</i>	pag. 13
<i>Art. 17</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	pag. 14
<i>Art. 18</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	pag. 14
	Sezione III – Sistema di Tariffazione a Misura	
<i>Art. 19</i>	<i>Tariffa di riferimento</i>	pag. 15
<i>Art. 20</i>	<i>Determinazione della Tariffa a Misura</i>	pag. 15
<i>Art. 21</i>	<i>Metodo utilizzato</i>	pag. 16
<i>Art. 22</i>	<i>Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche</i>	pag. 16
<i>Art. 23</i>	<i>Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche</i>	pag. 17
<i>Art. 24</i>	<i>Modalità di realizzazione del servizio</i>	pag. 18
	Sezione IV – Esenzioni, riduzioni e agevolazioni	

<i>Art. 25</i>	<i>Esenzioni</i>	pag. 19
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzioni per mancato svolgimento del servizio</i>	pag. 19
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzione per zone non servite</i>	pag. 19
<i>Art. 28</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	pag. 20
<i>Art. 29</i>	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>	pag. 20
<i>Art. 30</i>	<i>Agevolazione per compostaggio per utenze domestiche</i>	Pag. 20
<i>Art. 31</i>	<i>Riduzione per il recupero</i>	Pag. 21
<i>Art. 32</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni</i>	pag. 22
<i>Art. 33</i>	<i>Agevolazioni</i>	pag. 22
<i>Art. 34</i>	<i>Agevolazioni no slot</i>	pag. 22
<i>Art. 35</i>	<i>Agevolazioni per il conferimento rifiuti presso Ecocompattatori</i>	pag. 22
<i>Art. 36</i>	<i>Altre agevolazioni</i>	pag. 23
<i>Art. 37</i>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	pag. 23
	Sezione IV – Tributo giornaliero, tributo provinciale e riscossione	
<i>Art. 38</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	pag. 24
<i>Art. 39</i>	<i>Tributo provinciale</i>	pag. 24
<i>Art. 40</i>	<i>Riscossione</i>	pag. 24
<i>Art. 41</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	pag. 25
<i>Art. 42</i>	<i>Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti</i>	pag. 26
<i>Art. 43</i>	<i>Accertamenti</i>	pag. 28
	TITOLO 3 – VERIFICHE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, RIMBORSI	
<i>Art. 44</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	pag. 28
<i>Art. 45</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	pag. 29
<i>Art. 46</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	pag. 30
<i>Art. 47</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	pag. 30
<i>Art. 48</i>	<i>Contenzioso, accertamento con adesione</i>	Pag. 30
<i>Art. 49</i>	<i>Importi minimi</i>	Pag. 31
<i>Art. 50</i>	<i>Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed incentivazione dei dipendenti.</i>	pag. 31
<i>Art. 51</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	pag. 33
<i>Art. 52</i>	<i>Norma di rinvio</i>	pag. 33
<i>Art. 53</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	pag. 33

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la **tariffa sui rifiuti a misura** prevista dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in seguito anche "L. 147/2013", ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. La tariffa è istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (in seguito "tariffa sui rifiuti" o "tariffa").
2. Avendo il Comune di Todi realizzato un sistema di misurazione puntuale della volumetria di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la tariffa sui rifiuti a misura, applicata in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), è istituita ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 639 e segg. del citato articolo 1 della L. 147/2013, a integrale copertura dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA

Sezione I – Presupposto e soggetti passivi

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2020.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI a misura è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a uso privato o pubblico, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla tassa sui rifiuti tutti i locali come sopra definiti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati e precisamente:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- a. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non utilizzati;
- d. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
- e. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

UTENZE NON DOMESTICHE

- f. locali ove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base alle disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto

trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento;

- g.* la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, sono invece soggetti a tariffa i locali accessori quali spogliatoi, servizi e simili;
- h.* centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i.* aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- j.* aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- k.* aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- l.* aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- m.* aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- n.* zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- o.* aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alla stazioni di servizio dei carburanti;
- p.* aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- q.* aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della tassa sui rifiuti, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica

23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	%LE ABBATTIMENTO DI SUPERFICIE
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatori in genere	30%
Attività artigianali manifatturiere di verniciatura o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegnamerie, carpenterie e simili:	30%
Serigrafie, stamperie, tipografie e simili	30%
Attività artigianali metalmeccaniche, elettromeccaniche, di verniciatura galvanotecnica, di fonderia	30%
Parrucchieri e barbieri	20%
Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)	20%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione. La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e l'imputazione in sede di conguaglio da parte del Comune delle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

4. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla

commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

5. In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 4, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:

a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;

b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 4 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 3.

Sezione II – Tariffe e costi del servizio

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui all'art. 4, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento e di misurazioni puntuali del rifiuto indifferenziato conferito per singola utenza, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. Le tariffe della tassa sui rifiuti sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12, o entro la data prevista da altre norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere, annualmente, direttamente al Comune, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie.

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi previsti dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto secondo quanto **previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La TARI a Misura è applicata e riscossa dal Comune di Todi, che è anche titolare del credito dell'utenza.

4. La gestione dei rifiuti urbani comprende quanto previsto dalla Delibera 443 del 31/10/2019 dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

5. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 14

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione del tributo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc... Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 42 del presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti che sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe del Comune ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di componenti del nucleo familiare domiciliati in altri Comuni o all'estero, per motivi di studio o di lavoro, gli stessi assenti non sono considerati ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 42, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti che sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe del Comune ai fini della corretta determinazione della tariffa.

7. Per i nuclei familiari, così come risultanti dall'anagrafe alla data del 1° gennaio di ogni anno, nei quali sono presenti 3 o più figli, tutti di età inferiore ai 18 anni, il numero dei figli da considerare nel nucleo, al fine del calcolo della parte variabile della tariffa, è pari ad uno.

8. Per i garage, fondi, cantine che costituiscono pertinenza di abitazione per il calcolo della tariffa si farà riferimento allo stesso numero degli occupanti dell'abitazione cui sono asserviti.

9. Per i garage, fondi, cantine che non costituiscono pertinenza di abitazione, qualora risultano essere a disposizione di persone fisiche, per il calcolo della tariffa, si assume come numero degli occupanti quello di due unità. Per i garage, fondi, cantine che non costituiscono pertinenza di abitazione, qualora risultano essere a disposizione di soggetti diversi da persone fisiche, per il calcolo della tariffa, l'utenza verrà classificata come utenza non domestica in base alla destinazione d'uso.

ART. 16

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI RELATIVI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione, nei casi in cui a seguito di studi specifici con misure puntuali si renda evidente tale necessità.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 16, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività (codice ATECO) o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o SCIA. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (esempio superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.....).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 45.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 42, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
6. Il Comune procede alla cessazione d'ufficio delle utenze nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

Sezione III – Sistema di Tariffazione a Misura

ART. 19 TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 11, comma 6 del presente Regolamento.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati nelle delibere tariffarie. In particolare per la parte variabile della tariffa si prende come base di calcolo il costo di riferimento suddiviso per il volume dei rifiuti indifferenziati rilevato mediante sacchi/contenitori dotati di microchip conferito, tenendo conto del peso specifico medio degli stessi, rideterminato periodicamente, sulla base di apposite campagne.
3. Il riparto tra le singole utenze avviene anche utilizzando i coefficienti di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.
3. Utenze con contenitori condivisi
- In presenza di sacchetti e/o contenitori di rifiuto ~~non recuperabili~~ condivisi tra più unità, la quota variabile della TARI a misura è ripartita dal Comune di Todi, in capo alle singole unità che utilizzano il sacchetto e/o contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste dalla delibera di approvazione delle tariffe. È sempre fatta salva la facoltà da parte di utenti facenti parte di utenze condivise (es. condomini) di richiedere l'assegnazione di contenitori personali associati alla propria utenza muniti di TAG, purché la richiesta pervenga da tutti gli utenti del condominio. Gli svuotamenti dei contenitori del rifiuto secco residuo, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecoisole informatizzate, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa.
7. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

ART. 20 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA

1. Annualmente il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di

miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile (TV). La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è determinata annualmente nel Piano Finanziario.

3. La parte variabile della tariffa a misura può essere suddivisa in 2 quote, TV1 e TV2, ripartite sulla base della percentuale indicata nella delibera di approvazione delle tariffe. La suddivisione tra le 2 quote, vede TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99 e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.

ART. 21 METODO UTILIZZATO

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- **utenza domestica:** comprendente tutte le abitazioni civili;

- **utenza non domestiche** comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze anche in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 1 comma 658 della L. 147/2013 .

ART. 22 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n Stot (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd(n) = Quv * Cu}$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita).

Tale costo è specificato della delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle UtENZE Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti.

ART. 23

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

Tfnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \Sigma ap Stot(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva (ap).

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita, o €/contenitore) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita o €/contenitore).

Tale costo è specificato dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, a carico delle Utenze non Domestiche può essere incluso nella parte fissa un volume minimo determinato annualmente nella Delibera di approvazione delle tariffe ~~del Piano finanziario~~. Potranno quindi essere addebitati alle utenze un numero di ritiri corrispondenti ad un volume minimo, anche se non esposto.

ART. 24

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa a misura secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente e si ispira alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del rifiuto secco residuo "resto", ~~rifiuti indifferenziati~~, con il:

- Sistema a transponder. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati per più o singoli conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi o sacchi di diverse capacità. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre all'utente il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate ~~e non richiedono alcun intervento manuale~~. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata dal prodotto del numero di conferimenti effettuati per il peso specifico medio; quest'ultimo è calcolato periodicamente ed indicato nella delibera di approvazione del ~~piano tariffario~~ delle tariffe.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti utilizzano le modalità di conferimento di cui al regolamento di igiene urbana. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio e posizionati in farmacie e negozi sul territorio (per esempio: contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici, pile esauste).

4. I rifiuti potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso le Ecosisole informatizzate ~~la il Piattaforma Ecologica~~.

5. Non saranno raccolti i rifiuti esposti con modalità non conformi rispetto a quelle indicate dal regolamento di igiene urbana. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

6. Il Gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con protezione dei dati trasmessi) al Comune i dati di raccolta di sacchi e contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l'imputazione alle Utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per l'ottimizzazione del sistema e l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.

Sezione IV – Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

ART. 25

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa:

- a) gli asili nido, le scuole materne, le scuole primarie e secondarie, inferiori e superiori, a condizioni che siano tutti statali;
- b) enti ecclesiastici limitatamente alle attività di culto;
- c) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune.
- d) i sensi del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997, i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) aventi sede legale nel Comune di Todi, previa presentazione all'ufficio Tributi di apposita richiesta scritta. Per poter fruire dell'agevolazione è necessario che i locali occupati dalle ONLUS siano adibiti allo svolgimento di attività istituzionali e che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) siano iscritte, alla data del 01 gennaio di ogni anno, all'anagrafe unica delle ONLUS tenuto dal Ministero delle Finanze.

ART. 26

RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del venti per cento (20 %) del tributo.

ART. 27

RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definite nella planimetria allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 30 dicembre 2010 e dall'art. 6 del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2020.
2. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti è costituita considerando il perimetro dell'area determinata da un raggio pari metri 1.500 da ciascuna postazione di raccolta, costituita da uno o più contenitori.

3. Sono comunque considerati ricompresi nelle zone di raccolta rifiuti gli insediamenti sparsi ed ogni tipologia di fabbricato ed area anche quando la relativa strada di accesso è contenuta nella zona di raccolta obbligatoria stessa.
4. Per le utenze eventualmente ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del sessanta per cento (60%). La riduzione opera per la quota fissa e la quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata).
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di variazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 28

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile (limitatamente a TV1 se applicata), del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 150 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 29

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella misura del venti per cento (20%) per la quota fissa e la quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nelle seguenti ipotesi:
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello dell'istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio/detenzione, possesso o variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione stessa. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 30

AGEVOLAZIONE PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche, se in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono accedere ad una agevolazione annua del 20% sulla sola parte variabile della tariffa (limitatamente a TV1 se applicata) della categoria relativa alle abitazioni private nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico

dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei giardini, mediante utilizzo di un composte secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio.

2. Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotarsi della compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, di orto o di parco, dalla superficie minima scoperta e non pavimentata di mq. 50, in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini.
3. La riduzione di cui al comma 1, relativa alle utenze domestiche, trova applicazione in base ai seguenti criteri:
4. - i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su suolo privato;
5. - la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza, redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'ufficio Tributi, in cui il contribuente dichiara di utilizzare il composte fornito dal Gestore del servizio, di voler praticare in modo continuativo il compostaggio e di consentire all'amministrazione Comunale e al soggetto gestore delegato di effettuare controlli sulla effettiva e corretta attività di compostaggio ;
6. - la riduzione legata al compostaggio domestico, quantificata nella misura percentuale del 20% della parte variabile della tariffa per utenze domestiche, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza;
7. - l'istanza ha effetto anche per le annualità successive fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dichiarare al Comune l'eventuale cessazione di detta attività di compostaggio.
8. - la presentazione di detta istanza autorizza l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore delegato ad effettuare verifiche periodiche, per accertare la corretta ed effettiva pratica del compostaggio. Qualora dal controllo emerga la non corretta ed effettiva attività di compostaggio, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.

ART. 31

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
La riduzione del 10% opera nella parte fissa e nella parte variabile (limitatamente a TV1 se applicata).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 32

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1. Il costo delle riduzioni previste dai precedenti articoli da 26 a 31 è inserito nel piano finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 33

AGEVOLAZIONI

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune può istituire un fondo e sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente alle utenze domestiche residenti dove è stata stabilita la residenza anagrafica.

2. Dette agevolazioni ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2009 saranno accordate sulla base dei criteri che verranno definiti con atto della Giunta Comunale. Con il sopracitato atto dovranno inoltre essere determinati:

- Le percentuali dell'agevolazione concessa differenziate per capacità economica del nucleo familiare;
- La tipologia dell'indicatore reddituale prescelto per individuare la situazione economica del nucleo familiare;
- La modalità di presentazione delle richieste per accedere alla presente agevolazione;
- Il termine perentorio entro il quale deve essere inoltrata la richiesta di agevolazione.

3. Il Comune può accordare altre agevolazioni o riduzioni opportunamente motivate per particolari categorie.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, con il limite massimo del 7% dei costi del servizio.

ART. 34

ESENZIONI NON SLOT

Vengono esentate dal tributo Tari a misura tutte le attività commerciali che dismetteranno dai propri locali macchinari per gioco d'azzardo e slot-machine. L'esenzione verrà riconosciuta per i tre anni successivi.

ART. 35

AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO ECOCOMPATTATORI

1. Sono previsti incentivi economici per gli intestatari della TARI iscritti nelle utenze domestiche che conferiscono bottiglie in plastica presso gli eco compattatori installati sul territorio comunale.

2. Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno i rifiuti nei suddetti eco-compattatori, la "Tessera Sanitaria" magnetica dell'intestatario della TARI.
3. Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità dei rifiuti differenziati di plastica conferiti alle stazioni ecologiche al 31/12 di ogni anno a valere per l'anno successivo.
4. L'incentivo è definito nella misura di € 0,05 ogni bottiglia conferita fino ad un quantitativo massimo di conferimento annuo per ogni intestatario TARI pari a N. 600 bottiglie.
5. L'incentivo, massimo erogabile di euro 30,00, sarà erogato sotto forma contributo da erogarsi nell'anno successivo a quello del conferimento.

ART. 36 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura dell'anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione del tributo, determinata come segue:
 - a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 75%;
 - b. percentuale superiore al 30% fino al 50%: riduzione 65%;
 - c. percentuale superiore al 50% fino al 70%: riduzione 50%;
 - d. percentuale superiore al 70% fino al 90%: riduzione 20%.La riduzione di cui al comma precedente opera nella parte fissa e nella parte variabile (TV1).
2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, la tariffa applicata deve essere quella corrispondente alla categoria relativa ad attività di struttura ricettiva così come definita in sede di approvazione delle tariffe TARI annuali (7. Alberghi con ristorante – 8. Alberghi senza ristorante);
3. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, inoltre, il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.
4. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l'anno successivo.
- ~~5. Al fine di poter applicare la riduzione già dall'anno 2018, il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta, entro la fine del mese di gennaio 2018, dell'indice di utilizzo della struttura con riferimento all'anno 2017, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.~~
5. Il comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 37 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

Sezione IV – Tributo giornaliero, tributo provinciale e riscossione

ART. 38 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento sulla base della tariffa annuale del tributo.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 39 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva, ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 40 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o altre forme ammesse dalla legge.
2. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base ad apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212.
3. Il Consiglio Comunale delibera ogni anno i termini di scadenza e il numero delle rate dei pagamenti della tassa rifiuti (TARI).

4. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune/Gestore provvede all'invio di appositi avvisi di pagamento. In tale caso il tributo può essere versato entro le scadenze indicate nell'avviso medesimo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dalla normativa vigente.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento/avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito di pagamento /l'avviso di accertamento contiene quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

ART. 41

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere con apposita istanza motivata un pagamento rateale la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

IMPORTO DEBITO	NUMERO MAX RATE
Fino euro 258,23	Nessuna rateizzazione
Oltre euro 258,24	Fino ad un max di 36 rate con rata minima mensile di euro 50,00

2. In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Gli interessi sono calcolati al tasso di interesse legale.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro 5.164,57, è tenuto a richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
6. Il beneficio del pagamento rateale può essere revocato, fatti salvi giustificati e gravi motivi, qualora si verifichi il mancato pagamento alla scadenza di quattro rate consecutive.

ART. 42
DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esenzioni, agevolazioni, riduzioni o dell'esclusione di superfici.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente al Servizio Entrate dell'Ente o al gestore, in caso di affidamento del servizio allo stesso, o a mezzo posta con raccomandata a/r inviata ovvero con posta elettronica certificata – PEC (comune.todi@postacert.umbria.it). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per tutti gli altri.
7. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) numero degli occupanti i locali;
 - e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - g) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;

h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

Utenze non domestiche

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
- generalità del soggetto denunciante con indicazione della qualifica;
- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

10. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

11. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI a misura, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della precedente modalità di commisurazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

12. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 43 ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
1-bis. A decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 691 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune si avvale, per l'accertamento della TARI, della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti. Alla riscossione della TARI provvede direttamente il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge di stabilità 2014.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.
3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

TITOLO 3 – VERIFICHE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, RIMBORSI

ART. 44 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

a) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate e dall' Agenzia del territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, che contiene quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

ART. 45 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo ~~deve~~ può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta a meno di impossibilità connessa ad oggettive situazioni di bilancio.

3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica degli avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della tassa per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

ART. 46

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 47

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 44, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 48

CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 49 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

ART. 50 DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO ENTRATE/TRIBUTI ED INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;

b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti/Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (o denominazione equivalente) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";

- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale. L'importo residuo del Fondo di cui sopra è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: *(esempio: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.)*”;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: *(esempio: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.)*”;
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

ART. 51
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196.

ART. 52
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 53
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento le disposizioni del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" in contrasto con il presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.